



REPUBBLICA ITALIANA

191/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60853/PM**
del registro di segreteria, proposto da:

omissis (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* e residente in
omissis (*omissis*), Via *omissis*, n. *omissis*, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Adriano Caretta (c.f. CRTDRN59R24C523V, pec
adriano.caretta@ordineavvocativicenza.it), Fabio Caretta (c.f.
CRTFBA89B03A459H, pec fabio.caretta@ordineavvocativicenza.it) e
Elisa Caretta (c.f. CRTLSE92D70A459G, pec
elisa.caretta@ordineavvocativicenza.it), con domicilio eletto presso lo
studio legale sito in Vicenza, Piazza Pontelandolfo, n. 114, giusta

procura in calce all'atto di appello – *appellante*;

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA - PREVIMIL** (c.f. 80234710582), in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma, Palazzo Baracchini, Via XX Settembre, n. 8, domiciliato in Roma, presso la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, viale dell'Esercito, n. 186, pec: previmil@postacert.difesa.it – *appellato*;
- **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U pec: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS del Veneto, in Venezia, S. Croce n. 929 – *appellato non costituito*;

avverso

la sentenza n. 71/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, depositata il 30.05.2023;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 4 luglio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il relatore, Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Adriano Caretta per l'appellante e il T.Col. Robero Sulli in rappresentanza del Ministero della difesa; non costituito l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 71/2023 la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'istante, primo maresciallo della Marina militare, per il riconoscimento del diritto alla (ri)liquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44 per cento, di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e della maggiorazione della base pensionabile, ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; compensava le spese di lite. Il Giudice di prime cure assumeva che *"il diverso coefficiente ipotizzato dalle Sezioni riunite, in relazione all'effettiva anzianità maturata al 31.12.1995, sia per i presupposti normativi su cui si fonda, sia per la diversità da quello chiesto dal ricorrente sia da quello applicato dall'INPS, non soltanto non ha mai formato oggetto dell'originaria domanda del ricorrente, né di contraddittorio tra le parti nel presente giudizio, ma non è mai stato fatto oggetto di una previa istanza amministrativa"*.

Avverso la predetta sentenza il militare, cessato dal servizio il 19/09/2005 e titolare di pensione ordinaria, calcolata con il sistema misto con un'anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995, inferiore ai diciotto anni (segnatamente, 15 anni, 11 mesi e 18 giorni), proponeva appello, deducendo violazione per falsa e/o errata applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, come interpretati dalle SSRR della Corte dei conti con la sentenza n. 1/2021/QM nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 153 c.g.c.. Nel merito, rilevava che la quota

retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31.12.1995, vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile; lamentava altresì violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, per come interpretato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2021 (con coefficiente nel 2,44 per cento), non può assolutamente essere considerata una domanda nuova. Ed invero, l'oggetto del giudizio di primo grado riguardava la corretta interpretazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, sotto il duplice profilo dell'applicabilità della disposizione al trattamento pensionistico del ricorrente e, in caso positivo, della corretta misura della pensione spettante. In conclusione, chiedeva che l'Istituto appellato fosse condannato alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo e a versare la differenza fra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto per i ratei pensionistici pregressi, maggiorato degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite a favore dei procuratori, dichiaratasi antistatari ex art. 93 c.p.c..

Si costituiva il Ministero della Difesa, ribadendo le conclusioni già rassegnate in primo grado riguardo all'applicazione per arrotondamento dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile; in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione. Il tutto con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza la difesa dell'appellante ha confermato, su espressa richiesta del Collegio, che il ricorso di appello è stato proposto da procuratori non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, rileva il Collegio che l'atto di appello è stato correttamente notificato al difensore dell'Inps, costituito in giudizio in primo grado e che l'Istituto, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che l'appello sia inammissibile.

Invero, l'art. 28, comma 2, primo periodo, c.g.c. prevede che *"Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali d'appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori"*.

Tale requisito è ribadito dall'art. 190, comma 3, c.g.c. laddove prescrive che *"L'atto d'appello (...) va sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione"*.

In udienza, la difesa dell'appellante ha confermato che il ricorso di

appello è stato proposto da procuratori non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

In definitiva, l'atto di appello è stato proposto in violazione dei suddetti artt. 28, comma 2, e 190, comma 3, c.g.c. e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Spese compensate, ex art. 31, comma 3, c.g.c.. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 4 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSTATA IN SEGRETERIA IL 09/08/2024

PER IL DIRIGENTE

f.to Maria Vittoria Zotta